

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Che cosa è

L'amministratore di sostegno è una figura che ha il compito di aiutare una persona – affetta da una infermità o da una menomazione fisica o psichica – a gestire al meglio i propri interessi, senza però interferire con le sue scelte o limitare la sua capacità di agire. In genere, parliamo di quelle persone che si trovano, per varie ragioni, in difficoltà come ad esempio gli anziani, i disabili, coloro che hanno gravi dipendenze (gioco d'azzardo, droghe o alcol), i detenuti, ecc.

Cosa fa un amministratore di sostegno?

In pratica, si occupa di affiancare il **beneficiario** nel compimento di alcuni atti, come ad esempio vendere una casa, rinunciare all'eredità, cancellare un'ipoteca, pagare le bollette, ecc. Per tutte le altre faccende quotidiane, come ad esempio recarsi al supermercato per fare la spesa, è possibile agire autonomamente(se si è in grado).

L'incarico dell'amministratore di sostegno cessa con la morte del beneficiario.

A chi spetta la tutela?

Ai sensi dell'art. 404 c.c., la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno può essere disposta nei confronti della persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La norma individua 2 requisiti:

- 1) soggettivo (la menomazione fisica o psichica);
- 2) **oggettivo** (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un **rapporto di causalità**.

La misura è disposta in favore di un'ampia categoria di beneficiari, tra i quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di *down*, autismo, malattia di *Alzheimer*, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza; ma, anche, prodigalità, *shopping* compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia;
- **persone affette da infermità fisiche**: *ictus*, malattie degenerative o in fase terminale, *handicap* fisicie motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

Chi può avviare la procedura?



Possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno:

- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell'interdetto:
- curatore dell'inabilitato:
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Anche i responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

Attenzione: Ai sensi dell'art. 406, comma 3, c.c., sono destinatari di un vero e proprio obbligo giuridico i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno. Essi dovranno proporre il ricorso ex art. 407 c.c. al Giudice Tutelare, o, in alternativa, dovranno fornire notizia delle circostanze a loro note al Pubblico Ministero tramite apposita segnalazione.

In questo secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica competente per territorio a valutare l'eventuale proposizione del ricorso.

Nel procedimento non è necessaria la difesa di un avvocato. Pertanto, il ricorso potrà essere presentato direttamente dal ricorrente, senza il ministero di un difensore.

Al beneficiario di amministrazione di sostegno resta, come regola, la capacità di donare.

Attenzione: L'amministratore di sostegno non va nominato se l'infermità è solo fisica e l'interessato si oppone, perché la nomina dell'amministratore deve privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione dell'interessato.

Riferimenti normativi

- Legge 9 gennaio 2004, n. 6
- Artt. 404 e seguenti c.c.,

Scheda aggiornata al 26 05 2023